

Progetti di sorveglianza

Panoramica dei progetti di sorveglianza
importanti per la piazza finanziaria
svizzera

Stato: 1 maggio 2024



Indice

1. Panoramica dei progetti	4
1.1. Progetti intersettoriali	4
1.2. Banche/Società di intermediazione mobiliare	5
1.3. Gestori di patrimoni collettivi	6
2. Progetti intersettoriali	7
2.1. Attività di audit	7
Circ. FINMA 13/3 Attività di audit (Banche) Modifiche a seguito della revisione totale della circolare sui rischi operativi	7
Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA Trasposizione della circolare	7
2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance	7
Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG)	7
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) Revisione totale	8
2.3. Organizzazione del mercato finanziario	8
Circ. FINMA Regole di condotta ai sensi della LSerFi Nuova circolare	8
Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) Adeguamenti	8
Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi Revisione parziale	9
Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie	9
Ordinanza della FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) Adeguamento delle categorie di derivati	9
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5 ^{bis} OInFi	10
2.4. Sostenibilità	10
Codice delle obbligazioni Controproposta indiretta all'Iniziativa per multinazionali responsabili	10
Ordinanza relativa al rapporto sulle questioni climatiche	11
Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche Revisione	11
Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni	11
Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario	12
Circ.-FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali Elaborazione di una nuova circolare	12
2.5. Altri temi	13
Codice delle obbligazioni Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)	13
Codice delle obbligazioni Modifiche del diritto della società anonima (revisione generale)	13
Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) Obbligo di notifica dei cyberattacchi	13
Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera	14
3. Banche/Società di intermediazione mobiliare	15
3.1. Contabilità	15
Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ. FINMA 20/1 Direttive contabili – banche	15
3.2. Pubblicazione	15
Ordinanza FINMA sulla pubblicazione dei rischi e fondi propri e dei principi della Corporate Governance (OffV-FINMA) Sostituzione Circ. FINMA 16/1	15

3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi	16
Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti	16
Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi	16
Ordinanza sui fondi propri, OFoP Prolungamento del termine transitorio per l'applicazione del metodo del valore di mercato	17
Circ. FINMA 'Ripartizione dei rischi – banche' e 'Limitazione delle posizioni interne al gruppo – banche' Trasposizione delle circolari	17
3.4. Liquidità	17
Legge sulle banche (LBCR) Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)	17
Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Esigenze in materia di liquidità per le banche di rilevanza sistemica	18
3.5. Operazioni di credito	18
Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari / Adeguamento	18
Direttive ASB relative alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei crediti garantiti da pegno immobiliare Adeguamento	18
3.6. Organizzazione/gestione dei rischi	19
Raccomandazione ASB in materia di Business Continuity Management (BCM) Abrogazione	19
Circ. FINMA 23/1 Rischi operativi e resilienza – banche Revisione totale della Circ. FINMA 08/21	19
3.7. FinTech	20
Miglioramento della protezione dei depositanti per le FinTech ai sensi dell'art. 1b LBCR	20
3.8. Sostenibilità	20
Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale	20
Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale Soppressione dal campo di applicazione della consulenza sugli investimenti basata su transazioni isolate	20
Direttive ASB per gli offerenti di ipoteche per la promozione dell'efficienza energetica	21
3.9. Ulteriori temi	21
Legge sulle banche (LBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione	21
Ordinanza sulle banche (OBCR) Insolvenza, garanzia dei depositi	22
Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) Adattamento alla LBCR e alla OBCR	22
esisuisse Accordo di autodisciplina sulla garanzia dei depositi Attuazione delle misure preparatorie	23
Direttive ASB di attribuzione concernenti il mercato delle emissioni (2023)	23
Direttive ASB atte a garantire l'indipendenza dell'analisi finanziaria (gennaio 2018) Revisione	23
Circ. FINMA Vigilanza consolidata Elaborazione di una nuova circolare	23
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 Staking	24
<hr/>	
4. Gestori di patrimoni collettivi	25
Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione	25
Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti	25
AMAS – Autodisciplina relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni da parte di patrimoni collettivi riferite alla sostenibilità	26

1. Panoramica dei progetti

	Elaborazione		Delibera delle camere		Entrata in vigore, scadenza del periodo di transizione
	Indagine conoscitiva/Procedura di consultazione		Pubblicazione del decreto definitivo		Applicazione completa
	Pubblicazione dei risultati dell'indagine conoscitiva/della procedura di consultazione/del messaggio		Termine per il referendum	≈	Stimato/approssimativo

1.1. Progetti intersettoriali

	2023		2024		2025												2025	2026	2027	2028	2029	2030																									
	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott																							
Attività di audit																																															
Circ. FINMA 13/3 Attività di audit (Modifiche a seguito della revisione della circolare sui rischi operativi)			1.																																												
Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA (Trasposizione della circolare)				13.			22.																																								
Lotta al riciclaggio di denaro/compliance																																															
Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG)		29.																																													
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) (Revisione)																																															
Organizzazione del mercato finanziario																																															
Circ. FINMA Regole di condotta ai sensi della LSerFi (Nuova circolare)																																															
OISFi (Adeguamenti)																																															
LIInFi (Verifica della regolamentazione)																																															
OInFi (Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie)																																															
OInFi-FINMA (Adeguamento delle categorie di derivati)							30.	1.																																							
Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 (Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5bis OInFi)		20.																																													
Sostenibilità																																															
Codice delle obbligazioni (Controproposta indiretta all'Iniziativa per multinazionali responsabili)																																															
Ord. concernente la relazione sulle questioni climatiche			1.																																												
Ord. concernente la relazione sulle questioni climatiche (Revisione)																																															
Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni																																															
Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario																																															
Circ. FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali (Elaborazione di una nuova circolare)				1.	31.																																										
Altri temi																																															
Codice delle obbligazioni (Soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)																																															
Codice delle obbligazioni (Modifiche del diritto della società anonima, revisione generale)																																															
Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) (Obbligo di notifica dei cyberattacchi)			18.																																												
Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera																																															

1.3. Gestori di patrimoni collettivi

	2023		2024		2025										2025	2026	2027	2028	2029	2030										
	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott						
LICol (Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione)					1.																									
OICol (Limited Qualified Investment Funds L-QIF)					1.																									
AMAS – Autodisciplina relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni da parte di patrimoni collettivi riferite alla sostenibilità										30.		1.																		



2. Progetti intersettoriali

2.1. Attività di audit

Circ. FINMA 13/3 Attività di audit (Banche) | Modifiche a seguito della revisione totale della circolare sui rischi operativi

Stato: • In vigore dal 1° gennaio 2024

- Suddivisione del campo di audit "Informatica (IT)" in due nuovi campi di audit "Gestione dei rischi legati alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC)" e "Gestione dei rischi informatici".
- Copertura graduale degli elementi dei campi di audit "Gestione dei rischi legati alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC)" su 4 anni invece di 6 anni.
- Introduzione di un nuovo campo di audit "Resilienza operativa".

Ordinanza sull'audit prudenziale FINMA | Trasposizione della circolare

Stato: • Indagine conoscitiva fino al 22 maggio 2024
• Entrata in vigore attesa: 1° gennaio 2025

- Verifica della trasposizione della circolare in un'ordinanza FINMA sulla base della valutazione ex-post.
- Il passaggio a livello di Ordinanza FINMA è dettato da motivi formali e non avviene con l'intenzione di apportare modifiche sostanziali all'attività di audit vigente. Una piccola parte dei contenuti rimane in una circolare.

2.2. Lotta al riciclaggio di denaro/compliance

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG)

Stato: • Procedura di consultazione fino al 29 novembre 2023
• Entrata in vigore attesa: al più presto il 1° gennaio 2026

- Redazione di un progetto di legge al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'identificazione degli aventi diritto economico delle persone giuridiche.
- Introduzione di un registro federale centrale degli aventi diritto economico:
 - Obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto degli enti;
 - Obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari;
 - Contenuto e accesso delle informazioni sull'avente economicamente diritto;
 - Accessibilità del registro da parte delle autorità competenti ma non dal pubblico. Anche gli intermediari finanziari, i consulenti e gli avvocati hanno accesso ai dati del registro, nella misura in cui ciò è necessario per adempiere agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD.
- Obbligo degli intermediari finanziari di segnalare le discrepanze tra le informazioni contenute nel registro e quelle in loro possesso.
- Introduzione di obblighi di diligenza per consulenti e avvocati, in particolare nell'ambito di transazioni immobiliari, di costituzione, di trasformazione o di vendita di società
- Per il commercio di metalli preziosi e di pietre preziose, obblighi di diligenza per le transazioni in contanti che superano i CHF 15'000.
- Per le transazioni immobiliari, obblighi di diligenza in caso di pagamento in contanti.

Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) | Revisione totale

- Stato:**
- In corso
 - Entrata in vigore attesa al più presto per il 1° gennaio 2025

-
- Considerazione delle recenti revisioni della LRD, dell'ORD e dell'ORD-FINMA e delle raccomandazioni del GAFI.
 - Rinuncia all'integrazione nella CDB degli obblighi di verifica e di aggiornamento risultanti dalla LRD rivista.

2.3. Organizzazione del mercato finanziario

Circ. FINMA Regole di condotta ai sensi della LSerFi | Nuova circolare

- Stato:**
- Indagine conoscitiva attesa: 2° trimestre 2024
 - Entrata in vigore attesa: 1° trimestre 2025

-
- Pubblicazione della prassi concernente i temi prudenziali centrali relativi alle regole di condotta ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi) e dell'ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).

Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) | Adeguamenti

- Stato:**
- Procedura di consultazione fino al 23 dicembre 2022
 - Entrata in vigore attesa: al più presto nel 2° semestre 2023

-
- Adeguamenti delle disposizioni in relazione alla consultazione della modifica dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol).
 - Precisazione e adeguamento dei termini per l'inoltro alla FINMA del rapporto annuale, del riassunto del rapporto di audit (vedi art. 728b, par. 2, CO) e del rapporto di audit dettagliato (vedi art. 728b, par. 1 CO) per i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi.
 - Precisazione dell'esercizio della vigilanza da parte della FINMA e della società di audit dal momento in cui dei gestori di patrimoni collettivi o delle direzioni dei fondi operano come trustees.

Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi | Revisione parziale

- Stato:**
- In preparazione
 - Consultazione prevista per metà 2024

-
- Elaborazione di un progetto di modifica della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), destinata alla consultazione.
 - Per l'infrastruttura dei mercati finanziari:
 - Consolidare la stabilità tramite l'introduzione di nuove esigenze specifiche;
 - Semplificazione dell'obbligo di riconoscimento delle piattaforme di negoziazione straniere;
 - Rafforzare la sicurezza giuridica, ad es. con una delimitazione dei sistemi organizzati di negoziazione e una soglia per l'autorizzazione del sistema di pagamento.
 - Nell'ambito della negoziazione di prodotti derivati:
 - Rafforzare l'utilità dell'obbligo di segnalazione, in particolare armonizzando la norma di segnalazione e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale;
 - Semplificazione della regolamentazione per le piccole controparti non-finanziarie, in particolare liberandole dall'obbligo di dichiarare le loro operazioni sui derivati;
 - Tenere maggiormente in considerazione gli sviluppi a livello europeo.
 - Per la normativa in materia di pubblicità, alle offerte pubbliche di acquisizione e agli abusi di mercato:
 - Rafforzare e regolamentare gli obblighi degli emittenti per evitare gli abusi di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato;
 - Modernizzare il sistema di vigilanza delle negoziazioni e il sistema di annuncio (in particolare consolidando i servizi esistenti in un servizio centrale di vigilanza e di annuncio).

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) | Estensione del periodo transitorio per le piccole controparti non finanziarie

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2019
 - Termine transitorio fino al 1° gennaio 2028

-
- Elaborazione di un progetto di modifica della legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), destinata alla consultazione.
 - Prolungamento del termine transitorio fino al 2028 per una possibile esenzione dalla legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) dall'obbligo per le piccole controparti non finanziarie di segnalare le operazioni in derivati.

Ordinanza della FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA) | Adeguamento delle categorie di derivati

- Stato:**
- Entrata in vigore dal 1° febbraio 2023
 - Termine transitorio: l'obbligo di dichiarazione deve essere rispettato entro i 15 mesi che seguono l'entrata in vigore.

-
- Adeguamenti relativi alle categorie di derivati sui tassi d'interesse soggetti a compensazione per il tramite di una controparte centrale (allineamento al diritto europeo).
 - Definizione del contenuto da dichiarare concernente le transazioni sui derivati sottoposti all'obbligo di dichiarazione.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 09/2023 | Proroga del termine transitorio dell'art. 131 par. 5^{bis} OInFi

- Stato:**
- Pubblicata il 20 dicembre 2023
 - Termine transitorio prolungato fino al 1° gennaio 2026

-
- Terza proroga del termine transitorio previsto dall'art. 131 cpv. 5^{bis} OInFi relativo all'obbligo di scambiare le garanzie per le operazioni in derivati OTC che non sono compensate da una controparte centrale e riguardanti opzioni su titoli azionari o opzioni su indici.
 - Nuova proroga del termine transitorio dell'art. 131 cpv. 5^{bis} OInFi fino al 1° gennaio 2026.

2.4. Sostenibilità

Codice delle obbligazioni | Controproposta indiretta all'Iniziativa per multinazionali responsabili

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2022
 - Termine transitorio: applicabile a partire dall'anno civile che inizia un anno dopo l'entrata in vigore, vale a dire applicabile a partire dall'esercizio 2023

-
- Obbligo di pubblicare un rapporto sulle questioni non finanziarie, in particolare sugli obiettivi in materia di CO₂, di questioni sociali, di questioni sul rispetto dei diritti dell'uomo, di questioni legate al personale e alla lotta alla corruzione per:
 - le società di interesse pubblico;
 - le società con almeno 500 impiegati a tempo pieno (media annuale) a livello di gruppo; e
 - le società che superano per due esercizi di fila una delle seguenti cifre:
 - Somma di bilancio di CHF 20 milioni;
 - Ricavi di CHF 40 milioni.
 - Introduzione dell'obbligo di diligenza e di trasparenza in merito ai minerali e ai metalli provenienti da zone di guerra e per il lavoro minorile:
 - Rispetto degli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento quando si estraggono o si lavorano minerali o determinati metalli provenienti da zone di guerra e ad alto rischio;
 - Rispetto degli obblighi di diligenza in caso di offerta di beni o servizi per i quali sussiste il fondato sospetto del ricorso al lavoro minorile;
 - Emissione di un rapporto sull'adempimento degli obblighi di diligenza.
 - Sono richieste l'approvazione e la firma del rapporto da parte del Consiglio di amministrazione e l'approvazione del rapporto da parte dell'Assemblea generale.

Ordinanza relativa al rapporto sulle questioni climatiche

Stato: • In vigore dal 1° gennaio 2024

- Concretizzazione del contenuto del rapporto sulle questioni climatiche (in particolare sugli obiettivi di CO2) nell'ambito del rapporto sulle questioni ambientali ai sensi degli art. da 964a a 964c CO per le grandi aziende svizzere. Le altre tematiche ambientali non vengono trattate.
- Presunzione che l'obbligo di riferire sulle questioni climatiche sia soddisfatto dal momento in cui il rapporto si basa sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Se il rapporto si basa su altre linee guida o norme, l'azienda deve provare che l'obbligo di comunicazione sia soddisfatto in altro modo.
- Integrazione del rapporto sulle questioni climatiche nel rapporto sulle questioni non finanziarie e pubblicazione sul sito internet dell'azienda in formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da persone fisiche e macchine (ad es. PDF e XBRL).
- Obbligo di pubblicare il rapporto in un formato elettronico diffuso a livello internazionale e leggibile da macchine al più tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore.

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche | Revisione

Stato: • Indagine conoscitiva attesa per gennaio 2025

- Inclusione dei requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
- Adattamento proporzionato del riferimento agli standard internazionali, con esigenze aggiuntive mirate su:
 - European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 - Standard dell'International Sustainability Standards Board (ISSB).
- Per le aziende svizzere che devono applicare gli ESRS in ragione del loro effetto extraterritoriale: creazione della sicurezza giuridica per garantire che i requisiti svizzeri siano anch'essi soddisfatti.
- Per le altre aziende: in alternativa l'utilizzo dello standard più pragmatico ISSB.
- Pubblicazione dei rapporti in forma leggibile a macchina su una piattaforma internazionale.

Adeguamento delle disposizioni relative alla trasparenza sulle questioni non finanziarie del Codice delle obbligazioni

Stato: • Indagine conoscitiva attesa per giugno 2024

- Creazione di norme coordinate su scala internazionale sulla gestione sostenibile delle imprese, per proteggere l'esser umano e l'ambiente e tenendo conto delle direttive UE riviste in materia di:
 - comunicazione societaria sulla sostenibilità; e
 - obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
- Entro la fine del 2023, analisi approfondita delle implicazioni delle future direttive europee in materia di obbligo di diligenza e in materia di diritti umani e ambientali applicabili alle imprese di paesi terzi che operano nell'UE.
- Elaborazione di un progetto sugli adeguamenti da apportare alla comunicazione societaria in materia di sostenibilità entro giugno 2024:
 - Riduzione della soglia a partire dalla quale la pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità sarà obbligatoria da 500 a 250 dipendenti;
 - Nuove disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese, incentrate sulla tutela delle persone e dell'ambiente;
 - Il rapporto deve essere verificato da un revisore esterno;
 - Possibilità di applicare lo standard europeo o un altro standard equivalente (ad esempio quello dell'OCSE) per adempiere all'obbligo di rendicontazione.

Prevenzione delle pratiche di greenwashing nel mercato finanziario

Stato: • Consultazione attesa: agosto 2024

- Implementazione ottimale della posizione del Consiglio federale sulla prevenzione del greenwashing. La soluzione scelta dovrà essere applicabile all'intero mercato finanziario, essere vincolante e poter essere attuata in maniera efficace, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - Obiettivi di sostenibilità: interpretazione comune, nel settore finanziario, delle condizioni in base alle quali gli obiettivi di investimento, e quindi i prodotti e i servizi finanziari, dovrebbero essere definiti sostenibili;
 - Descrizione degli approcci alla sostenibilità applicati: L'approccio per raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi di sostenibilità dei prodotti e servizi finanziari dovrebbe essere pubblico e facilmente accessibile, trasparente e comparabile;
 - Rendicontazione: Dovrebbero essere forniti rapporti periodici sugli obiettivi di sostenibilità scelti e dovrebbero essere utilizzati degli indicatori riconosciuti e pertinenti per misurare gli obiettivi strategici;
 - Verifica di una terza parte indipendente: L'attuazione dei suddetti principi di trasparenza deve essere verificata da una terza parte indipendente per garantire la credibilità degli obiettivi di sostenibilità;
 - Natura obbligatoria, implementazione e diritti dei clienti: i clienti, gli investitori e gli assicurati devono avere accesso a un processo legale efficace.
- Elaborazione di un progetto di regolamentazione basato su principi a livello di ordinanza, in caso di assenza di un'autoregolamentazione nel settore finanziario.

Circ.-FINMA Rischi finanziari connessi a eventi naturali | Elaborazione di una nuova circolare

Stato: • Consultazione fino al 31 marzo 2024 (conclusa)
• Entrata in vigore attesa: 1° gennaio 2025, con termini transitori

- Definizione delle aspettative prudenziali della FINMA in merito alla gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali, in particolare la loro considerazione nella Corporate Governance e nella gestione dei rischi a livello di istituto
- Definizione dei criteri per la valutazione della materialità dei rischi e le modalità mediante le quali le analisi degli scenari devono essere prese in considerazione. Viene inoltre specificato come i principali rischi finanziari legati agli eventi naturali debbano essere integrati come fattori di rischio nell'attuale gestione dei rischi di credito, di mercato, di liquidità e operativi, nonché nell'attività assicurativa.
- La circolare è basata sulle attuali raccomandazioni degli organismi internazionali di definizione degli standard
- Destinatari: Banche, società di intermediazione mobiliare e assicurazioni di tutte le categorie prudenziali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2.5. Altri temi

Codice delle obbligazioni | Revisione del diritto della società anonima (soglia per la rappresentazione dei sessi e trasparenza nel settore delle materie prime)

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2021
 - Termini transitori al più tardi fino al 31 dicembre 2030
-
- Quote di genere nel Consiglio di amministrazione (almeno il 30 %) e nella Direzione generale (almeno il 20 %) delle grandi società quotate in borsa (> 250 collaboratori), principio *comply or explain*, con periodo transitorio per fornire le informazioni previste nel rapporto di remunerazione per:
 - Consiglio di amministrazione: al più tardi dall'esercizio iniziato cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge;
 - Direzione generale: al più tardi dall'esercizio iniziato dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.
 - Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi.
 - Applicabili a partire dall'esercizio iniziato un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Codice delle obbligazioni | Modifiche del diritto della società anonima (revisione generale)

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2023
 - Adattamento degli statuti e dei regolamenti al nuovo diritto entro due anni dopo la sua entrata in vigore
-
- Trasposizione delle disposizioni dell'ordinanza contro le remunerazioni abusive nelle società quotate in borsa.
 - Allestimento delle linee guida per i bonus d'assunzione (entry bonus) e le indennità legate alla proibizione di concorrenza.
 - Agevolazione delle disposizioni sulla fondazione e sul capitale.
 - Revisione delle prescrizioni in materia d'insolvenza, di perdita di capitale e di sovraindebitamento (art. 725 ss. CO).
 - Miglioramento del coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, in particolare per quanto riguarda le azioni proprie e l'utilizzo di valute estere nella contabilità e nella presentazione dei conti.
 - Soluzione alla problematica del volume elevato di azioni non registrate (azioni dispo).
 - Flessibilizzazione della tenuta delle assemblee generali per via elettronica.

Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) | Obbligo di notifica dei cyberattacchi

- Stato:**
- Entrata in vigore attesa: 1° gennaio 2025
-
- Introduzione dell'obbligo di segnalare, entro 24 ore, gli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche al Centro nazionale per la cybersicurezza (NCSC) al fine di:
 - Consentire il rilevamento precoce degli attacchi informatici e l'analisi del modus operandi utilizzato;
 - Avvertire tempestivamente gli altri operatori di infrastrutture critiche;
 - Apportare un contributo essenziale al rafforzamento della sicurezza informatica della Svizzera.
 - L'obbligo di notifica si applica, fra gli altri, alle società soggette alla Legge sulle banche, alla Legge sulla vigilanza delle assicurazioni e alla Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari.
 - La notifica di un attacco informatico dà diritto all'assistenza dell'NCSC nella risposta all'incidente.

Sviluppo dell'Open Finance in Svizzera

Stato: • Elaborazione di misure in favore di un'Open Finance entro giugno 2024

- L'open finance consente lo scambio di dati finanziari, su richiesta dei clienti, attraverso interfacce di dati standardizzate e sicure.
- Il Consiglio federale rimane dell'idea che un approccio basato sul mercato possa funzionare.
- L'apertura delle interfacce di dati richiede tuttavia progressi più concreti e vincolanti.
- Il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentargli, entro giugno 2024, possibili misure da adottare nel caso in cui il settore finanziario non provvedesse efficacemente all'apertura delle interfacce.

3. Banche/Società di intermediazione mobiliare

3.1. Contabilità

Ordinanza FINMA sui conti e revisione totale della Circ. FINMA 20/1 Direttive contabili – banche

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2020
 - Termini transitori per la costituzione delle rettifiche di valore per perdite attese e per rischi di inadempienza inerenti fino al più tardi al 31 dicembre 2025
-
- Attuazione delle disposizioni per la costituzione di rettifiche di valore per rischi di perdita a partire dall'esercizio 2021.
 - Costituzione lineare di rettifiche di valore per rischi di perdita attesi o rischi inerenti su un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.
 - Possibile contabilizzazione anticipata dell'importo totale delle rettifiche di valore ancora rimanenti entro la fine del 2025.

3.2. Pubblicazione

Ordinanza FINMA sulla pubblicazione dei rischi e fondi propri e dei principi della Corporate Governance (OffV-FINMA) | Sostituzione Circ. FINMA 16/1

- Stato:**
- Consultazione fino al 25 ottobre 2022
 - Entrata in vigore: 1° gennaio 2025
-
- Sostituzione della precedente Circ. FINMA 16/1 "Pubblicazione – banche" tramite un'ordinanza della FINMA.
 - Estensione degli obblighi di pubblicazione negli ambiti:
 - Rischio di fluttuazione di valore sui derivati (CVA);
 - Trattamento prudenziale di attivi problematici;
 - Informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi;
 - Confronto degli attivi ponderati in base all'approccio dei rischi di modello e all'approccio standard;
 - Titoli gravati da pegno/ceduti.
 - Adeguamenti delle singole esigenze di pubblicazione e tabelle.

3.3. Fondi propri/ripartizione dei rischi

Ordinanza sui fondi propri (OFoP) | Capitale gone concern, deduzione delle partecipazioni ed altri adeguamenti

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2019
 - Termini transitori fino al 2025 per i requisiti supplementari gone-concern in materia di fondi propri.

-
- Introduzione di esigenze di capitale gone-concern per banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno.
 - Partecipazioni in società controllate nell'ambito finanziario da consolidare: abolizione della deduzione integrale dai fondi propri del valore della partecipazione e determinazione di una ponderazione del rischio per le partecipazioni con sede:
 - In Svizzera, al 250 %;
 - All'estero, al 400 %.
 - Assoggettamento alla vigilanza consolidata della FINMA delle società del gruppo, le quali forniscono i servizi necessari per il proseguimento dei processi aziendali di una banca.

Ordinanza sui fondi propri (OFoP) | Revisione del quadro normativo Basilea III – Riforma post-crisi

- Stato:**
- Entrata in vigore: 1° gennaio 2025 (decisione provvisoria luglio 2024)
 - Aumento graduale dell'*output floor* per l'utilizzo di modelli interni fino al 2028
 - Pubblicazione delle ordinanze per l'attuazione degli standard di Basilea III finale

-
- Adeguamento dell'approccio standard per la ponderazione dei rischi di credito tramite:
 - Una maggiore differenziazione della ponderazione del rischio al posto delle aliquote forfettarie, in particolare per posizioni in proprietà d'abitazione e commerciali garantite da pegni immobiliari a dipendenza del prestito; e
 - Un ampliamento degli obblighi di valutazione nel caso di utilizzo di rating esterni.
 - Abolizione del principio IRB avanzato per determinate classi di posizione, in particolare per posizioni con grosse imprese e istituti finanziari.
 - Adeguamento della metodologia di calcolo dei *credit valuation adjustments* (CVA).
 - Sostituzione del precedente approccio per la dotazione di fondi propri di rischi operativi (approccio dell'indicatore di base, approccio standard e approccio specifico agli istituti) tramite un approccio standard sulla base di componenti di ricavo e perdite storiche.
 - Adeguamento della metodologia di calcolo del *leverage ratio* e introduzione di un cuscinetto di *leverage ratio* per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs).
 - Determinazione dell'*output floor* per i modelli interni ad almeno il 72.5 % degli attivi ponderati in funzione del rischio sulla base degli approcci standard.
 - Implementazione semplificata per banche di categoria di vigilanza da 3 fino a 5.
 - Sostituzione della precedente circolare FINMA tramite le seguenti ordinanze FINMA:
 - Ordinanza sul portafoglio di negoziazione e portafoglio della banca e sui fondi propri computabili: sostituzione della Circ. FINMA 13/1 Fondi propri computabili – banche;
 - Ordinanza sull'indice di leva finanziaria e sui rischi operativi: sostituzione della Circ. FINMA 15/3 Leverage Ratio – banche come pure la parte quantitativa della Circ. FINMA 08/21 Rischi operativi – banche;
 - Ordinanza sui rischi di credito: sostituzione della Circ. FINMA 17/7 Rischi di credito – banche;
 - Ordinanza sui rischi di mercato: sostituzione della Circ. FINMA 08/20 Rischi di mercato – banche.

Ordinanza sui fondi propri, OFoP | Prolungamento del termine transitorio per l'applicazione del metodo del valore di mercato

Stato: • In vigore dal 1° gennaio 2024

- Per le banche appartenenti alle categorie di vigilanza 4 e 5, mantenimento del metodo del valore di mercato per la conversione di derivati in equivalenti di credito fino al 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto contenuto nell'OFoP prima del 2016.
- Estensione del periodo transitorio al 31 dicembre 2024 fino all'entrata in vigore della regolamentazione rivista di Basilea III – Riforma post crisi.

Circ. FINMA 'Ripartizione dei rischi – banche' e 'Limitazione delle posizioni interne al gruppo – banche' | Trasposizione delle circolari

Stato: • Indagine conoscitiva attesa nel corso dell'anno 2024

- Le disposizioni sulla ripartizione dei rischi verranno trasferite in un'ordinanza della FINMA nel corso del 2024.
- Sono previsti degli adeguamenti puntuali.

3.4. Liquidità

Legge sulle banche (LBCR) | Garanzia statale della liquidità («Public Liquidity Backstop»)

Stato: • Messaggio pubblicato il 6 settembre 2023
• Trattanda pendente in Parlamento

- Strumento che permette alla Confederazione e alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) di sostenere la liquidità delle banche di rilevanza sistemica coinvolte in una procedura di risanamento.
- Misure in materia di retribuzione per le banche di rilevanza sistemica per l'intero periodo di concessione del sostegno statale.
- Precisazione delle disposizioni sul capitale di riserva nonché sugli obblighi di annuncio ed elenco dei soci per le banche cooperative.
- Introduzione di una somma forfettaria che le banche di rilevanza sistemica dovranno versare in anticipo alla Confederazione per compensare il rischio assunto.
- Inclusione delle disposizioni dell'Ordinanza di emergenza del 16 marzo 2023 sui mutui supplementari a sostegno della liquidità, garanzie, altre misure e deroghe a determinate disposizioni della Legge sulla fusione.

Ordinanza sulla liquidità (OLiq) | Esigenze in materia di liquidità per le banche di rilevanza sistemica

- Stato:**
- In vigore attesa dal 1° luglio 2022
 - Termini transitori fino al 31 dicembre 2023

-
- Allestimento di un quadro normativo delle liquidità che stabilisce le esigenze di base per le banche di rilevanza sistemica, integrate da ulteriori requisiti specifici all'istituto, destinate a coprire le necessità di liquidità in una situazione di emergenza o in caso di fallimento.
 - Per tutte le banche di rilevanza sistemica, introduzione dei requisiti di base relativi al fabbisogno di liquidità risultanti:
 - Da rischi derivanti dall'estensione dei crediti;
 - Da «cliff risks», rischi di soglia e da uno scenario di stress con un orizzonte temporale di 90 giorni (orizzonte di 90 giorni).
 - Termine transitorio di
 - 3 mesi per l'obbligo di presentare i rapporti
 - 18 mesi per il rispetto dei requisiti normativi di base.

3.5. Operazioni di credito

Direttive ASB relative ai requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari / Adeguamento

- Stato:**
- Riconosciute da parte della FINMA come standard regolamentare minimo il 27 marzo 2024
 - Entrata in vigore: 1° gennaio 2025 (dall'entrata in vigore di Basilea III finale)

-
- Abrogazione dei requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari di oggetti a scopo di rendita.
 - Soppressione degli inasprimenti del 2019 e standardizzazione delle versioni per tutte le tipologie di oggetto:
 - Quota minima di fondi propri: 10 %;
 - Durata massima di ammortamento sui due terzi del valore del prestito: 15 anni.

Direttive ASB relative alla verifica, alla valutazione e alla gestione dei crediti garantiti da pegno immobiliare | Adeguamento

- Stato:**
- Riconosciute da parte della FINMA come standard regolamentare minimo il 27 marzo 2024
 - Entrata in vigore: 1° gennaio 2025 (dall'entrata in vigore di Basilea III finale)

-
- Nuove disposizioni relative alla costruzione di abitazioni di utilità pubblica.
 - Obbligo di documentare il prezzo di acquisto, il valore delle garanzia e la base di calcolo per ogni garanzia immobiliare.
 - Nuove disposizioni relative all'indipendenza delle funzioni interne della banca per la valutazione delle garanzie immobiliari e l'uso di modelli di valutazione.
 - Disposizioni per la verifica della plausibilità del merito creditizio e dell'accessibilità per le riprese periodiche.

3.6. Organizzazione/gestione dei rischi

Raccomandazione ASB in materia di Business Continuity Management (BCM) | Abrogazione

Stato: • Abrogazione per il 31 dicembre 2023

- Trasferimento delle disposizioni riconosciute come standard minimo dalla FINMA nella nuova Circ. FINMA 23/1 Rischi operativi e resilienza - banche, completamente rivista.
- Abrogazione delle disposizioni della Raccomandazione ASB riconosciute come standard minimi con l'entrata in vigore della nuova circolare.

Circ. FINMA 23/1 Rischi operativi e resilienza – banche | Revisione totale della Circ. FINMA 08/21

Stato: • In vigore dal 1° gennaio 2024
• Termine transitorio di un anno dopo l'entrata in vigore per gli aspetti legati alla resilienza operativa fino al 31 dicembre 2025

- Riclassificazione delle esigenze quantitative dei fondi propri per i rischi operativi secondo il quadro normativo denominato "Basilea III finale".
- Chiarimento del ruolo e delle responsabilità del Consiglio d'amministrazione in materia di rischi operativi
- Obbligo di valutare regolarmente e in maniera indipendente l'efficacia dei controlli chiave e la separazione dei compiti; responsabilità e competenze al fine di garantire l'indipendenza e prevenire i conflitti d'interesse
- Obbligo di effettuare delle valutazioni dei rischi e dei controlli prima di modifiche significative nei prodotti, nelle attività, nei processi e nei sistemi.
- Requisiti relativi alla frequenza minima e il contenuto dei rapporti interni all'organo preposto all'alta direzione e alla direzione.
- Requisiti in materia di gestione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT e separazione degli ambienti ICT per lo sviluppo, i test e la produzione.
- Estensione dei requisiti per il funzionamento dell'infrastruttura ICT e la gestione degli incidenti.
- Specifica delle misure di gestione dei rischi informatici.
- Specifica del trattamento dei dati critici e aumento del livello di protezione desiderato rispetto ai precedenti requisiti.
- Acquisizione di una versione aggiornata della disposizione della raccomandazione in materia di Business Continuity Management (BCM) dell'ASB.
- Introduzione dei requisiti di resilienza operativa.
- Agevolazioni per le banche e società di intermediazione mobiliare delle categorie di vigilanza 4 e 5 nonché per le banche facenti parte del regime delle piccole banche e le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti.

3.7. FinTech

Miglioramento della protezione dei depositanti per le FinTech ai sensi dell'art. 1b LBCR

Stato: • Consultazione attesa: 1° semestre 2024

- Adeguamento della regolamentazione al fine di migliorare la protezione degli istituti ai sensi dell'art. 1b LBCR.
- Miglioramento della protezione dei depositanti attraverso la segregazione dei fondi dei clienti dagli altri beni in caso di fallimento di una FinTech.
- Verifica dell'abolizione del limite dei depositi pubblici a 100 milioni di CHF.

3.8. Sostenibilità

Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale

Stato: • In vigore dal 1° gennaio 2023
• Termini transitori

- fino al 1° gennaio 2024 per la formazione iniziale e continua nonché per i nuovi clienti
- fino al 1° gennaio 2025 per i vecchi clienti

- Autodisciplina vincolante per i soci ASB, presentazione volontaria per i non-soci. Queste direttive non sono, **a questo stadio, considerate come autodisciplina riconosciuta dalla FINMA** e quindi non si ritiene costituiscano uno standard prudenziale minimo.
- Definizione di uno standard minimo uniforme per l'inclusione delle preferenze ESG e dei rischi ESG nell'attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale per prevenire il *greenwashing*
- Regolamentazione:
 - Degli obblighi d'informazione sull'offerta di soluzioni di investimenti ESG;
 - Della raccolta e della considerazione delle preferenze ESG de clienti;
 - Degli obblighi di documentazione e rendicontazione;
 - Degli obblighi di formazione iniziale e continua;
 - Del controllo del rispetto delle direttive, al minimo ogni tre anni da parte della revisione interna.

Direttive ASB per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale | Soppressione dal campo di applicazione della consulenza sugli investimenti basata su transazioni isolate

Stato: • In vigore dal 3 ottobre 2023

- Autoregolamentazione vincolante per i membri dell'ASB, presentazione volontaria per i non membri. Queste direttive non sono considerate, in questa fase, un'autoregolamentazione riconosciuta dalla FINMA e non sono pertanto considerate uno standard prudenziale minimo.
- Chiarimento secondo il quale le preferenze ESG non devono essere raccolte per la consulenza sugli investimenti che non si basa sull'intero portafoglio (ossia le consulenze sugli investimenti basate su transazioni isolate).
- I periodi transitori delle direttive entrate in vigore il 1° gennaio 2023 non saranno adattate.

Direttive ASB per gli offerenti di ipoteche per la promozione dell'efficienza energetica

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2023
 - Termine transitorio per l'adattamento dei processi interni fino al 1° gennaio 2024

-
- Autodisciplina vincolante per i soci ASB, presentazione volontaria per i non-soci. Queste direttive non sono, **a questo stadio, considerate come autodisciplina riconosciuta dalla FINMA** e quindi non si ritiene costituiscano uno standard prudenziale minimo.
 - Nell'ambito della consulenza sul finanziamento immobiliare, deve essere affrontata la questione della conservazione del valore a lungo termine e quindi quella dell'efficienza energetica dell'edificio da finanziare.
 - Possibile adeguamento delle condizioni di finanziamento in modo tale che il finanziamento differisca per gli edifici sostenibili rispetto a quelli non sostenibili.
 - Adozione di misure per individuare e acquisire informazioni rilevanti in tema di efficienza energetica degli edifici (in particolare label e certificazioni) pubblicamente accessibili.
 - Formazione iniziale e continua dei consulenti alla clientela e/o degli specialisti in ambito ipotecario allo scopo sia del mantenimento del valore a lungo termine e del miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili, sia del finanziamento delle misure opportunamente individuate.

3.9. Ulteriori temi

Legge sulle banche (LBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2023

-
- Misure atte a rinforzare la protezione dei depositanti e della clientela:
 - Riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti in caso di fallimento della banca a sette giorni lavorativi;
 - Deposito titoli presso un ente terzo di custodia sicuro oppure concessione di prestiti in contanti nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi nella misura del 50 % dei contributi dovuti da banche;
 - Riduzione delle esigenze di detenzione di liquidità per compensare le eventuali uscite di fondi che alimentano la garanzia dei depositi;
 - Rilevamento del limite superiore a 1.6 % dell'importo totale dei depositi garantiti. Il limite nominale non dovrà tuttavia essere inferiore ai 6 miliardi di franchi.
 - Obbligo per ogni banca di prepararsi rapidamente all'allestimento dei piani di rimborso, al contatto dei titolari di depositi e al pagamento utilizzando le liste dei titolari di depositi. Integrazione di strumenti per il risanamento delle banche, i diritti dei proprietari e dei creditori e che fino ad ora sono stati unicamente disciplinati nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA).
 - L'obbligo di custodire separatamente nella Legge sui titoli contabili (LTCO) (segregazione) i propri attivi (titoli presenti nel portafoglio proprio) e gli attivi della clientela sarà applicato a tutta la catena di custodia in Svizzera e per il primo anello della catena di custodia all'estero.
 - Rafforzamento della funzionalità del sistema delle obbligazioni fondiarie in caso di insolvenza di una banca aderente, tramite l'adattamento della Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF).
 - Adeguamento dell'autodisciplina delle banche per garantire i depositi privilegiati entro al massimo cinque anni.

Ordinanza sulle banche (OBCR) | Insolvenza, garanzia dei depositi

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2023
 - Termine transitorio per il rispetto dell'obbligo relativo al deposito di titoli o di contanti o di prestiti in contanti fino al 30 novembre 2023

-
- Attuazione delle modifiche della legge bancaria in materia di insolvenza e di garanzia dei depositi.
 - Possibilità di risanamento e di liquidazione:
 - Introduzione dei criteri di valutazione della capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all'estero delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale;
 - Specifica dei requisiti finanziari e organizzativi per le società del gruppo significative (non assoggettati) delle banche di rilevanza sistemica aventi la loro sede in Svizzera.
 - Depositi e depositanti privilegiati:
 - Definizione dei termini “depositi privilegiati”, “importo privilegiato” e “depositanti privilegiati”;
 - Precisazione dei preparativi che le banche devono effettuare nell'ambito della loro attività ordinaria al fine di garantire l'allestimento di un piano di rimborso, il contatto con i depositanti e il rimborso di somme privilegiate nell'ambito delle attività ordinarie ponendo particolare attenzione sull'infrastruttura informatica, sul personale, sui processi standardizzati e sulla tenuta di una lista dei depositanti e di una panoramica riassuntiva.
 - Disposizioni speciali sono applicabili a banche di rilevanza sistemica e a banche con meno di 2'500 depositanti;
 - Verifica delle procedure di preparazione da parte del revisore nell'ambito dell'audit di base .
 - Misure in caso di rischio di insolvenza:
 - Possibilità per le banche cantonali di emissione di strumenti finanziari destinati al risanamento delle perdite.
 - Categorie di vigilanza:
 - Adeguamento e rilevamento dei valori soglia “somma di bilancio”, “attivi gestiti” e “depositi privilegiati” sulla base dell'evoluzione dei mercati;
 - Obbligo di verifica al minimo ogni cinque anni dei valori soglia.
 - Adeguamento dell'Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie (OOF):
 - Precisazione delle disposizioni applicabili alla gestione della copertura, specialmente la loro caratterizzazione e custodia;
 - Precisazione dei compiti dell'incaricato dell'inchiesta nominato dalla FINMA nella collaborazione con le Centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) | Adattamento alla LBCR e alla OBCR

- Stato:**
- Indagine conoscitiva prevista per il 3° trimestre 2024
 - Entrata in vigore attesa per il 3° trimestre 2025

-
- Attuazione delle modifiche della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche.
 - Verifica di un'eventuale fusione delle differenti ordinanze FINMA sull'insolvenza (OIB-FINMA, OFA-FINMA e Ordinanza della FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICoI-FINMA) e una nuova ordinanza FINMA sull'insolvenza.

esisuisse Accordo di autodisciplina sulla garanzia dei depositi | Attuazione delle misure preparatorie

- Stato:**
- In vigore dal 1° gennaio 2023
 - Termine transitorio fino al 31 dicembre 2027

-
- Nuovi requisiti per la creazione dell'elenco dei depositanti e del processo di rimborso:
 - Garantire la salvaguardia dei sistemi informatici critici così come dei servizi e dei contratti di servizio
 - Garantire la disponibilità di un numero sufficiente di persone.
 - Attuazione delle misure preparatorie in caso di chiusura della banca, compreso:
 - Allestimento dell'elenco dei depositanti entro 72 ore
 - Formulazione di una lettera al cliente e di un modulo di risposta dotati di strumenti di automazione parziale;
 - Consegna di tali documenti per l'invio entro 7 giorni lavorativi dalla chiusura;
 - Facilitazioni tecniche dell'elaborazione delle istruzioni di pagamento dei depositanti grazie ad una preparazione del sistema di e-banking esistente ;
 - Trattamento delle istruzioni di pagamento dei depositanti entro 7 giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Direttive ASB di attribuzione concernenti il mercato delle emissioni (2023)

- Stato:**
- In vigore dal 1° settembre 2023
 - Termine transitorio per l'adattamento della documentazione fino al 29 febbraio 2024

-
- Sostituzione delle Direttive ASB di attribuzione concernenti il mercato delle emissioni del 2004
 - Revisione e aggiornamento dei contenuti in seguito alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi):
 - Estensione del campo di applicazione ai titoli di partecipazione (invariato) e ai titoli di debito (nuovo);
 - Aggiornamento dell'elenco dei criteri oggettivi che garantiscono un trattamento equo e imparziale;
 - Trattamento differenziato delle attribuzioni al "nostro" per le banche consorziate;
 - Modifiche alle disposizioni finali in relazione ai periodi transitori della LSerFi
 - A partire dal 1° settembre 2023 la FINMA ha soppresso il riconoscimento di queste direttive come standard minimo, mentre l'ASB manterrà questa autoregolamentazione sotto forma libera.

Direttive ASB atte a garantire l'indipendenza dell'analisi finanziaria (gennaio 2018) | Revisione

- Stato:**
- Revisione in corso

-
- Adeguamento di queste direttive ASB riconosciute come standard minimo dalla FINMA.

Circ. FINMA Vigilanza consolidata | Elaborazione di una nuova circolare

- Stato:**
- Indagine conoscitiva attesa: 3° trimestre 2024
 - Entrata in vigore attesa: 2° trimestre 2025

-
- Descrizione dell'attuale pratica della FINMA in materia di vigilanza consolidata dei gruppi finanziari ai sensi della LBCR e della LIsFi con chiarimenti e precisazioni nelle aree selezionate che sono ritenute essenziali dal punto di vista della vigilanza.

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023 | Staking

Stato: • Pubblicata il 20 dicembre 2023

- Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di custodia di beni crittografici alle offerte di staking.
- Panoramica dei rischi e delle misure di mitigazione per le diverse varianti di staking in relazione ai beni crittografici.

4. Gestori di patrimoni collettivi

Legge sugli investimenti collettivi (LICol) | Introduzione di fondi non soggetti all'obbligo di approvazione

Stato: • In vigore dal 1° marzo 2024

- Introduzione di una categoria di fondi che non sottostanno ad alcun obbligo di approvazione da parte della FINMA.
- *Limited Qualified Investment Funds* (L-QIF) sarebbero disponibili per gli investitori qualificati come ad esempio le casse pensioni e le assicurazioni.

Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) | Limited Qualified Investment Funds (L-QIF) e altri adeguamenti

Stato: • In vigore dal 1° marzo 2024

- Definizione delle disposizioni di esecuzione relative alla Limited Qualified Investment Fund (L-QIF) a seguito delle modifiche della legge sugli investimenti collettivi (LICol), con dei requisiti specifici nei seguenti ambiti:
 - Prescrizioni di investimento;
 - Trasparenza, notifica e statistica;
 - Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione;
 - Verifica.
- Modifiche dell'ordinanza sugli investimenti collettivi nei seguenti ambiti:
 - Definizione di investimenti collettivi di capitale: presenza di almeno due investitori indipendenti necessaria;
 - Differenziazione tra investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati: reintroduzione della norma che consente di differenziare gli investimenti collettivi di capitale dai prodotti strutturati mediante un'etichettatura dei prodotti (labelling);
 - Rimborso delle spese accessorie: elenco completo delle spese accessorie che possono essere addebitabili al patrimonio del fondo;
 - Liquidità: viene inserita una disposizione sulla liquidità e sulla adeguata gestione del rischio di liquidità;
 - Exchange Traded Funds (ETF): nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione;
 - Side pocket: integrazione delle basi che permettono alla FINMA di autorizzare la costituzione di Side pocket;
 - Prestiti di valori mobiliari e operazioni pensionistiche: miglioramento delle esigenze in materia di trasparenza;
 - Violazioni in materia di investimento: definizione degli obblighi di informazione in caso di violazione.

AMAS – Autodisciplina relativa alla trasparenza e alla pubblicazione di informazioni da parte di patrimoni collettivi riferite alla sostenibilità

- Stato:**
- In vigore dal 30 settembre 2023
 - Termine transitorio l'adeguamento del regolamento, rispettivamente del contratto societario o del prospetto fino al 30 settembre 2024
-

- Autodisciplina vincolante per i membri attivi dell'AMAS e i futuri partecipanti al mercato affiliati. Queste direttive, allo stato attuale, non sono considerate come un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA e non sono pertanto considerate uno standard prudenziale minimo.
- Garanzia di trasparenza e qualità nella gestione e nel posizionamento dei patrimoni collettivi legati alla sostenibilità.
- Disposizioni per i gestori e la direzione di investimenti collettivi di capitale sulle seguenti tematiche:
 - Organizzazione, processi e gestione dei rischi;
 - Conoscenze nel campo della sostenibilità;
 - Definizione di una politica in materia di sostenibilità;
 - Diligenza nella selezione, nell'istruzione e nella sorveglianza dei fornitori di dati, ricerche e/o strumenti di analisi sulla sostenibilità;
 - Reporting sulla sostenibilità.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2024 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.